

STATUTO

**ENGINEERING - INGEGNERIA
INFORMATICA - S.P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM PIAZZALE
DELL'AGRICOLTURA 24

Numero REA: RM - 531128

Codice fiscale: 00967720285

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1. DENOMINAZIONE – TIPO SOCIALE

- 1.1 La società è denominata “**Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.**” (la “Società”).
- 1.2 La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza trattini o altri segni di interpunzione.

Articolo 2. SEDE

- 2.1 La Società ha sede legale nel territorio dello Stato Italiano, nel Comune di Roma all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell’articolo 111-ter delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile.
- 2.2 L’organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque nel territorio nazionale sedi secondarie e unità locali operative, nonché trasferire l’indirizzo della sede sociale nell’ambito del Comune in cui la Società ha sede.

Articolo 3. OGGETTO SOCIALE

- 3.1 La Società ha ad oggetto l’esercizio delle seguenti attività:
 - produzione di software e automazione per quanto attiene sia all’informatica tradizionale e d’ufficio, sia alla telematica e robotica, mediante studi, progetti, realizzazioni di sistemi hardware o software;
 - organizzazione aziendale;
 - consulenza finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente, e marketing strategico ed operativo; attività di formazione;
 - assistenza tecnica per la migliore realizzazione e utilizzazione di sistemi installati o da installare; servizi di elaborazione e comunicazione, servizi di *mobile payment*, nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente, e *content provider*. La Società esercita le sue attività produttive e commerciali nei mercati nazionali e internazionali, anche in congiunzione con terzi e mediante acquisizione diretta di prodotti, tecnologie e servizi;
 - assunzione di incarichi di agenzia o di rappresentanza da altri soggetti negli ambiti inerenti l’oggetto sociale;con l’espressa esclusione, in relazione a tutte le attività che precedono, dell’esercizio di attività che tempo per tempo siano dalla legge riservate o in relazione alle quali siano richiesti requisiti non posseduti dalla Società.
- 3.2 Nel rispetto della normativa vigente, la Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell’oggetto

sociale, ivi comprese l'emissione di titoli di debito, la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità di garanzie anche reali anche a favore di terzi. La Società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti anche da soci, società collegate, controllate o controllanti. Essa potrà inoltre assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie o in altre società aventi scopi affini od analoghi.

- 3.3 Sono, comunque, escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico, ivi incluse le attività di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario), le attività riservate a soggetti iscritti in registri professionali o comunque sottoposte per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni, ivi incluse quelle di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il Testo Unico della Finanza), nonché ogni altra attività riservata per legge.

Articolo 4. DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5. DOMICILIO – COMUNICAZIONI – LIBRI SOCIALI

- 5.1 Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.
- 5.2 I soci, gli amministratori, i sindaci e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti devono comunicare alla Società, oltre al domicilio, anche la propria residenza o sede legale e le successive variazioni.
- 5.3 Ciascun socio, amministratore e sindaco e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ha facoltà di modificare in tutto o in parte il proprio domicilio per i propri rapporti con la Società comunicandolo per iscritto all'organo amministrativo, il quale avrà l'obbligo di aggiornare tempestivamente il libro soci, ove applicabile.
- 5.4 Salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto o dalla legge, ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Statuto ovvero relativa ai rapporti tra i soci, gli amministratori, i sindaci e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la Società deve essere effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefax o posta elettronica ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI

Articolo 6. CAPITALE E AZIONI

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro 34.095.537,11 ed è diviso in n. 13.003.677 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.
- 6.2 Le azioni non sono rappresentate da certificati azionari.

- 6.3 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge. L'assemblea dei soci può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di deliberare aumenti del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile.
- 6.4 I soci devono effettuare i versamenti e i conferimenti per le azioni nei termini di legge e secondo i modi e i termini richiesti dal consiglio di amministrazione. I versamenti e i conferimenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e nei modi che lo stesso reputa convenienti.

Articolo 7. OBBLIGAZIONI E FINANZIAMENTI

- 7.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. L'assemblea dei soci può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile.
- 7.2 La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 8. STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

- 8.1 La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche amministrativi, in conformità alle norme di legge.
- 8.2 La competenza alla regolamentazione e all'emissione di tali strumenti finanziari partecipativi, così come la competenza a deliberare l'approvazione e la modifica dei relativi regolamenti è attribuita all'assemblea straordinaria dei soci, salvo facoltà di delega al consiglio di amministrazione nei limiti di legge.
- 8.3 Con la deliberazione assembleare di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

TITOLO III

TRASFERIMENTO DI AZIONI E RECESSO

Articolo 9. TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni della Società potranno essere liberamente trasferite.

Articolo 10. RECESSO

- 10.1 Le ipotesi, le modalità, le condizioni e i termini del recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dal Codice Civile.

- 10.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- 10.2.1 la proroga del termine; e
 - 10.2.2 l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- 11.1 Le competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono quelle previste dalla legge, fatto salvo quanto attribuito dal presente Statuto alla competenza dell'organo amministrativo.
- 11.2 L'attribuzione all'organo amministrativo, ai sensi dell'Articolo 16.3 del presente Statuto, di deliberazioni che per legge spetterebbero all'assemblea, non fa venire meno la competenza di questa, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 12. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 12.1 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
- 12.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.
- 12.3 L'assemblea è convocata, anche in assenza di una preventiva delibera del consiglio di amministrazione, a cura del presidente, o in caso di inerzia o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato o da uno qualsiasi degli Amministratori A o degli Amministratori B mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio telefax o posta elettronica) almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
- 12.4 Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come previsto al precedente Articolo 12.3, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi prevista dal presente Articolo 12.4, dovrà essere data dal presidente dell'assemblea tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non presenti.

Articolo 13. ASSEMBLEA: DETERMINAZIONE DEL QUORUM E LEGITTIMAZIONE

- 13.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.
- 13.2 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.
- 13.3 Sulle materie sottoposte al voto dell'assemblea, ciascun socio che sia una società interviene alle votazioni debitamente istruito e dotato dei necessari poteri in conformità alle disposizioni di legge e del rispettivo statuto sociale.
- 13.4 Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge e di quelle del relativo statuto sociale. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo od a dipendenti della Società e di sue controllate né a queste ultime.

Articolo 14. PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA - VERBALIZZAZIONE

- 14.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza o impedimento di questo, dal vicepresidente, se nominato. Qualora non siano presenti né il presidente né il vicepresidente, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti. Nello stesso modo si procede alla nomina del segretario.
- 14.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce il modo delle votazioni e ne accerta e dichiara il risultato. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Non è ammesso il voto segreto.
- 14.3 Nei casi di legge – ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, nel rispetto dell'articolo 2375 del Codice Civile.
- 14.4 Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
- 14.5 Il verbale dell'assemblea deve essere sottoscritto dal presidente e da chi ne abbia curato la redazione, o dal notaio. Copia del verbale, eventualmente unitamente a una traduzione in lingua inglese dello stesso, è messa a disposizione dei soci che ne facciano richiesta, restando inteso che in caso di discrepanze la versione in lingua italiana prevarrà sulla traduzione in lingua inglese.

Articolo 15. PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

- 15.1 Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare.
- 15.2 Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, con la precisazione che il Presidente dell'adunanza e il segretario potranno anche essere in luoghi differenti e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

- 15.3 L'assemblea, salvo che sia riunita ai sensi dell'ultimo periodo del precedente paragrafo, si considera tenuta nel luogo ove si trova il segretario o il notaio.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 16. COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 16.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 16.2 Il collegio sindacale riferisce quanto di propria competenza e secondo le previsioni della vigente disciplina al consiglio di amministrazione.
- 16.3 Sono attribuite anche alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti le seguenti materie:
- 16.3.1 la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
 - 16.3.2 l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e/o unità locali;
 - 16.3.3 la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - 16.3.4 l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; e
 - 16.3.5 il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.
- 16.4 Oltre alle materie non delegabili per disposizione inderogabile di legge, le seguenti materie sono inoltre attribuite alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non potranno essere delegate ad alcuno dei suoi membri o a comitati e verranno deliberate unicamente dal consiglio di amministrazione collegialmente:
- 16.4.1 l'approvazione e/o la modifica del piano industriale e/o del *business plan* e/o del budget annuale;
 - 16.4.2 l'approvazione di qualsiasi spesa in conto capitale (capex) (incluse le spese in conto capitale per crescita e mantenimento) per un importo complessivo superiore a Euro 20.000.000 (venti milioni) su base annua, con la sola eccezione degli investimenti strumentali ai contratti di vendita a terzi dei prodotti e dei

servizi della Società il cui valore sia inferiore a Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) ovvero a Euro 200.000.000 (duecento milioni) per i contratti stipulati con i soggetti che bandiscono gare pubbliche o private;

- 16.4.3 la sottoscrizione, modifica e risoluzione di qualsiasi accordo di joint venture, partnership, franchising o collaborazione per un importo complessivo superiore ad Euro 10.000.000 (dieci milioni) per esercizio, ad eccezione delle associazioni temporanee di impresa o joint venture finalizzate alla partecipazione a gare pubbliche o private per l'assegnazione di contratti di valore fino a Euro 500.000.000 (cinquecento milioni);
- 16.4.4 la sottoscrizione, modifica e risoluzione di contratti passivi che comportino una spesa a carico della Società superiore ad Euro 10.000.000 (dieci milioni) per singolo contratto, diversi da quelli per i quali sono previsti diversi limiti ai sensi del presente paragrafo 16.4;
- 16.4.5 la sottoscrizione, modifica e risoluzione di accordi vincolanti di compravendita ovvero di trasferimento (sia in qualità di venditore o trasferente sia in qualità di acquirente o trasferitario) aventi ad oggetto (i) partecipazioni sociali in altre società, imprese o enti ovvero di aziende o di rami d'azienda di valore superiore (in termini di *enterprise value*) ad Euro 10.000.000 (dieci milioni) per singola operazione; (ii) immobili di valore superiore a Euro 3.000.000 (tre milioni) per immobile;
- 16.4.6 la partecipazione a gare pubbliche o private aventi un controvalore superiore a Euro 500.000.000 (cinquecento milioni);
- 16.4.7 la sottoscrizione, modifica e risoluzione di contratti di finanziamento o l'approvazione di qualsiasi altra operazione di natura bancaria, in ogni caso per un importo superiore a Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) per singola operazione;
- 16.4.8 l'assunzione, il licenziamento e la sostituzione di qualsiasi dipendente (i) avente una remunerazione fissa annua lorda superiore ad Euro 300.000 (trecentomila) ovvero (ii) che sia un diretto riporto dell'Amministratore Delegato;
- 16.4.9 la sottoscrizione, modifica e risoluzione di contratti di somministrazione, di lavoro a progetto, di apprendistato, di inserimento, stage e tirocini e formazione del personale, di prestazioni professionali, d'opera intellettuale ovvero di ogni altra tipologia di rapporto di lavoro aventi una retribuzione o compenso annuo lordo superiore ad Euro 300.000 (trecento mila), nonché la sottoscrizione, modifica e risoluzione di contratti di acquisto o emissione di ordini ai fornitori in relazione a servizi di consulenza nell'ambito della selezione del personale per i rapporti di lavoro precedentemente elencati;
- 16.4.10 qualsiasi decisione inerente contenziosi giuslavoristici di valore superiore ad Euro 1.000.000 (un milione);

- 16.4.11 qualsiasi decisione inerente contenziosi attivi della Società che abbiano un controvalore superiore ad Euro 5.000.000 (cinque milioni) ovvero, per contenziosi inerenti a gare, un controvalore superiore ad Euro 500.000.000 (cinquecento milioni) nonché ogni procedimento penale in cui sia coinvolta la Società non in veste di parte offesa o parte civile.
- 16.4.12 l'approvazione delle operazioni con Parti Correlate diverse dalle società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate;
- 16.4.13 l'approvazione di progetti di fusione e/o di progetti di scissione, nonché l'approvazione di fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- 16.4.14 qualsiasi delibera concernente la designazione o la composizione del documento di candidatura da presentare all'assemblea delle società controllate dalla Società ovvero partecipate ove siano previsti diritti di governance per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della medesima;
- 16.4.15 il conferimento di delega e di istruzioni di voto per la partecipazione in assemblee ordinarie e straordinarie di società controllate dalla Società ovvero partecipate ove siano previsti diritti di governance sulle Materie Rilevanti Assembleari e/o sulle Seconde Materie Rilevanti Assembleari;
- 16.4.16 il conferimento di delega e di istruzioni di voto per la partecipazione in assemblee ordinarie e straordinarie di società controllate dalla Società ovvero partecipate ove siano previsti diritti di governance sulle materie della stessa natura di quelle elencate ai precedenti Articoli da 16.4.1 a 16.4.14;
- 16.4.17 qualsiasi delibera concernente la preventiva approvazione di decisioni da adottarsi da parte del consiglio di amministrazione delle società controllate dalla Società ovvero partecipate ove siano previsti diritti di governance relativamente a materie della stessa natura di quelle elencate ai precedenti Articoli da 16.4.1 a 16.4.14, ove tale preventiva approvazione sia prevista dalle disposizioni statutarie di ciascuna di tali società e in conformità alle relative previsioni.

Articolo 17. COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. NOMINA E SOSTITUZIONE

- 17.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 17.2, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 10 (dieci) a un massimo di 15 (quindici) consiglieri, incluso il presidente e, se nominato, il vicepresidente.
- 17.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei consiglieri che compongono il consiglio di amministrazione e alla nomina dei membri dell'organo amministrativo con le maggioranze di legge, sulla base di un documento di candidatura presentato da ciascuno dei soci, nei quali dovranno essere indicati i

nominativi di tutti i candidati secondo un numero progressivo, restando inteso che il documento di candidatura presentato da ciascun socio che sia una persona giuridica dovrà essere validamente formato in conformità a quanto previsto dal relativo statuto sociale. I candidati indicati nel documento di candidatura approvato dall'assemblea con le maggioranze di legge che ha ottenuto il maggior numero di voti risulteranno eletti alla carica di amministratori e saranno contestualmente denominati, ai fini del presente Statuto, come segue:

17.2.1 i candidati indicati nel documento di candidatura dal primo al terzo numero progressivo saranno denominati convenzionalmente "**Amministratori A**";

17.2.2 i candidati indicati nel documento di candidatura dal quarto al sesto numero progressivo saranno denominati convenzionalmente "**Amministratori B**"; e

17.2.3 gli ulteriori candidati indicati nel documento di candidatura con numero progressivo successivo al sesto saranno denominati convenzionalmente "**Amministratori C**" e, in particolare:

(i) se il numero totale di consiglieri è fissato in 10 (dieci), il settimo candidato rivestirà la carica di Presidente e Amministratore Delegato – ferma restando – ove applicabile - la selezione dello stesso sulla base della procedura di cui al successivo Paragrafo 19.3,

ovvero

(ii) se il numero totale di consiglieri è fissato in un numero superiore a 10 (dieci), il settimo candidato rivestirà la carica di presidente e l'ottavo candidato rivestirà la carica di Amministratore Delegato – ferma restando – ove applicabile - la selezione dello stesso sulla base della procedura di cui al successivo Paragrafo 19.3.

17.3 Al verificarsi del Primo Evento Rilevante, in deroga a quanto previsto agli Articoli 17.1 e 17.2 del presente Statuto (che non troveranno più applicazione), la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) o 13 (tredici) consiglieri, incluso il presidente e, se nominato, il vicepresidente. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'organo amministrativo con le maggioranze di legge, sulla base di un documento di candidatura presentato da ciascuno dei soci, nei quali dovranno essere indicati i nominativi di tutti i candidati secondo un numero progressivo, restando inteso che il documento di candidatura presentato da ciascun socio che sia una persona giuridica dovrà essere validamente formato in conformità a quanto previsto dal relativo statuto sociale.

Qualora il consiglio di amministrazione della Società sia composto da 11 (undici) membri (secondo quanto deliberato dall'assemblea sulla base di quanto indicato nel medesimo documento di candidatura), i candidati indicati nel documento di candidatura approvato dall'assemblea con le maggioranze di legge che ha ottenuto il maggior numero di voti risulteranno eletti alla carica di amministratori e saranno contestualmente denominati, ai fini del presente Statuto, come segue:

17.3.1 i candidati indicati nel documento di candidatura dal primo all'ottavo numero progressivo saranno denominati convenzionalmente "**Amministratori A**" e, in particolare, il primo candidato rivestirà la carica di Presidente e Amministratore Delegato – ferma restando – ove applicabile - la selezione dello stesso sulla base della procedura di cui al successivo Paragrafo 19.4; e

17.3.2 i candidati indicati nel documento di candidatura dal nono all'undicesimo numero progressivo saranno denominati convenzionalmente "**Amministratori B**".

Qualora invece il consiglio di amministrazione della Società sia composto da 13 (tredici) membri (secondo quanto deliberato dall'assemblea sulla base di quanto indicato nel medesimo documento di candidatura), i candidati indicati nel documento di candidatura approvato dall'assemblea con le maggioranze di legge che ha ottenuto il maggior numero di voti risulteranno eletti alla carica di amministratori e saranno contestualmente denominati, ai fini del presente Statuto, come segue:

17.3.3 i candidati indicati nel documento di candidatura dal primo al decimo numero progressivo saranno denominati convenzionalmente "**Amministratori A**" e, in particolare, il primo candidato rivestirà la carica di Presidente e il secondo candidato rivestirà la carica di Amministratore Delegato – ferma restando – ove applicabile - la selezione dello stesso sulla base della procedura di cui al successivo Paragrafo 19.4; e

17.3.4 i candidati indicati nel documento di candidatura dall'undicesimo al tredicesimo numero progressivo saranno denominati convenzionalmente "**Amministratori B**".

17.4 Al verificarsi del Terzo Evento Rilevante, in deroga a quanto previsto agli Articoli 17.2 e 17.3 del presente Statuto (che non troveranno più applicazione), la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 10 (dieci) o 11 (undici) consiglieri, incluso il presidente e, se nominato, il vice-presidente. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'organo amministrativo con le maggioranze di legge, sulla base di un documento di candidatura presentato da ciascuno dei soci, nei quali dovranno essere indicati i nominativi di tutti i candidati secondo un numero progressivo, restando inteso che il documento di candidatura presentato da ciascun socio che sia una persona giuridica dovrà essere validamente formato in conformità a quanto previsto dal relativo statuto sociale.

Qualora il consiglio di amministrazione della Società sia composto da 10 (dieci) membri (secondo quanto deliberato dall'assemblea sulla base di quanto indicato nel medesimo documento di candidatura), i candidati indicati nel documento di candidatura approvato dall'assemblea con le maggioranze di legge che ha ottenuto il maggior numero di voti risulteranno eletti alla carica di amministratori e saranno contestualmente denominati, ai fini del presente Statuto, come segue:

17.4.1 i candidati indicati nel documento di candidatura dal primo all'ottavo numero progressivo saranno denominati convenzionalmente "**Amministratori A**" e, in

particolare, il primo candidato rivestirà la carica di Presidente e Amministratore Delegato – ferma restando – ove applicabile - la selezione dello stesso sulla base della procedura di cui al successivo Paragrafo 19.5; e

17.4.2 i candidati indicati nel documento di candidatura dal nono al decimo numero progressivo saranno denominati convenzionalmente "**Amministratori B**".

Qualora invece il consiglio di amministrazione della Società sia composto da 11 (undici) membri (secondo quanto deliberato dall'assemblea sulla base di quanto indicato nel medesimo documento di candidatura), i candidati indicati nel documento di candidatura approvato dall'assemblea con le maggioranze di legge che ha ottenuto il maggior numero di voti risulteranno eletti alla carica di amministratori e saranno contestualmente denominati, ai fini del presente Statuto, come segue:

17.4.3 i candidati indicati nel documento di candidatura dal primo al nono numero progressivo saranno denominati convenzionalmente "**Amministratori A**" e, in particolare, il primo candidato rivestirà la carica di Presidente e il secondo candidato rivestirà la carica di Amministratore Delegato – ferma restando – ove applicabile - la selezione dello stesso sulla base della procedura di cui al successivo Paragrafo 19.5; e

17.4.4 i candidati indicati nel documento di candidatura dal decimo all'undicesimo numero progressivo saranno denominati convenzionalmente "**Amministratori B**".

17.5 Nel caso non venga depositato alcun documento di candidatura, alla nomina del consiglio di amministrazione provvede l'assemblea con le maggioranze di legge.

17.6 Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina (non superiore a 3 (tre) esercizi), sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.7 Se nel corso della carica vengono a mancare per qualsiasi ragione uno o più amministratori, si applicheranno le seguenti disposizioni:

17.7.1 fatti salvi i casi di cui al successivo Paragrafo 17.7.2 (per cui si applicherà la disciplina ivi prevista):

(a) il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione dello/gli stesso/i ai sensi dell'articolo 2386 c.c., ad eccezione del caso in cui si debba sostituire l'Amministratore Delegato (in tal caso si applicheranno le procedure di selezione e sostituzione dell'Amministratore Delegato di cui ai Paragrafi 19.3, 19.4 e 19.5 che seguono, a seconda dei casi). Qualora si debba procedere alla sostituzione di un Amministratore A, il Consiglio delibererà ai sensi dell'art. 2386 c.c. su proposta degli Amministratori A rimasti in carica.

Qualora si debba procedere alla sostituzione di un Amministratore B, il Consiglio delibererà ai sensi dell'art. 2386 c.c. su proposta degli Amministratori B rimasti in carica. Gli amministratori così nominati avranno la medesima qualifica di Amministratore A, Amministratore B o Amministratore C dell'amministratore sostituito;

- (b) l'assemblea dei soci delibererà sulla base di un documento di candidatura presentato da ciascuno dei soci, nei quali dovranno essere indicati per ciascun candidato (i) l'amministratore da sostituirsi per cui è presentata la candidatura (con indicazione della qualifica di quest'ultimo come Amministratore A, Amministratore B o Amministratore C ai sensi del presente Statuto) e (ii) il nominativo dell'amministratore che si candida in sostituzione (che acquisirà la medesima qualifica di Amministratore A, Amministratore B o Amministratore C appartenuta al relativo amministratore da sostituirsi), restando inteso che il documento di candidatura presentato da ciascun socio che sia una persona giuridica dovrà essere validamente formato in conformità a quanto previsto dal relativo statuto sociale. I candidati indicati nel documento di candidatura approvato dall'assemblea con le maggioranze di legge che ha ottenuto il maggior numero di voti risulteranno eletti alla carica di amministratori con la medesima qualifica di Amministratore A, Amministratore B o Amministratore C dell'amministratore sostituito e con termine di scadenza coincidente a quello degli ulteriori amministratori rimasti in carica. Qualora non venga depositato alcun documento di candidatura, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge;

- 17.7.2 qualora (i) venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ovvero (ii) vengano a mancare due o più degli Amministratori A o due o più degli Amministratori B, anche gli altri si riterranno decaduti con effetto dal momento della ricostituzione del consiglio di amministrazione, da parte dell'assemblea dei soci che dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale e dovrà deliberare in merito alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione sulla base delle previsioni di cui agli Articoli da 17.1 a 17.6 che precedono.

Articolo 18. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 18.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente e, eventualmente, un vicepresidente, se questi non sono nominati dall'assemblea. Il presidente è nominato nel rispetto delle previsioni di cui ai precedenti Articoli 17.2, 17.3 e 17.4 ovvero nel rispetto delle previsioni di cui al precedente Articolo 17.7.
- 18.2 Il presidente o, in caso di inerzia o impedimento di quest'ultimo, il vicepresidente ovvero, ove non nominato o in caso di inerzia o impedimento anche di quest'ultimo,

qualunque dei consiglieri convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

18.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 19. ORGANI DELEGATI

19.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui al presente Statuto e di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni a uno dei suoi componenti ("**Amministratore Delegato**") oltre a delegare singoli poteri ad altri amministratori, in ogni caso determinandone i relativi poteri. L'eventuale remunerazione degli amministratori a cui siano conferite deleghe è attribuita in conformità alle disposizioni dell'Articolo 23.

19.2 Ferma restando l'applicabilità, a seconda dei casi ed ove dovute, delle procedure di selezione di cui ai Paragrafi 19.3, 19.4 e 19.5 che seguono, l'Amministratore Delegato viene nominato in conformità alla composizione dei documenti di candidatura di cui agli Articoli 17.2.3, 17.3.1, 17.3.3, 17.4.1 17.4.3 o 17.7.1(b), a seconda dei casi.

19.3 L'Amministratore Delegato da inserirsi nei documenti di candidatura in conformità agli Articoli 17.2.3, 17.3.1, 17.3.3, 17.4.1, 17.4.3 o 17.7.1(b), a seconda dei casi, viene selezionato – salvo che si tratti di confermare nella carica l'Amministratore Delegato uscente - sulla base del seguente procedimento:

19.3.1 il consiglio di amministrazione dovrà senza ritardo conferire incarico a una Società di Reclutamento affinché individui e sottoponga alla Società, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dall'incarico, una lista di almeno 3 (tre) candidati per il ruolo di Amministratore Delegato;

19.3.2 Newco NB e Newco Bain avranno il diritto di partecipare ai colloqui con i candidati selezionati dalla Società di Reclutamento;

19.3.3 il consiglio di amministrazione, previa consultazione tra gli Amministratori A e gli Amministratori B e con delibera assunta a maggioranza purché consti il voto favorevole di almeno un Amministratore A e un Amministratore B, selezionerà il candidato, tra quelli proposti dalla Società di Reclutamento, che verrà nominato Amministratore Delegato; e

19.3.4 il consiglio di amministrazione formulerà conseguentemente all'assemblea dei soci la proposta di designare alla carica di consigliere il candidato selezionato ai sensi del precedente Articolo 19.3.3. Ove tale candidato sia nominato amministratore dall'assemblea dei soci, con espressa indicazione in sede di nomina, ai fini del documento di candidatura, della categoria di amministratore e del numero progressivo volto ad individuare tale consigliere quale candidato a rivestire la carica Amministratore Delegato, il consiglio di amministrazione, qualora proceda alla nomina dell'Amministratore delegato

ai sensi dell'art. 19.1, procederà ad attribuire allo stesso le relative deleghe di poteri.

19.4 Al verificarsi del Primo Evento Rilevante, in deroga a quanto previsto dall'Articolo 19.3 (che non troverà più applicazione), l'Amministratore Delegato da inserirsi nei documenti di candidatura in conformità agli Articoli 17.2.3, 17.3.1, 17.3.3, 17.4.1, o 17.4.3 o 17.7.1(b), a seconda dei casi, viene selezionato – salvo che si tratti di confermare nella carica l'Amministratore Delegato uscente - sulla base del seguente procedimento:

19.4.1 il consiglio di amministrazione dovrà senza ritardo conferire incarico a una Società di Reclutamento affinché individui e sottoponga alla Società, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dall'incarico, una lista di almeno 3 (tre) candidati per il ruolo di Amministratore Delegato;

19.4.2 Newco NB e Newco Bain avranno il diritto di partecipare ai colloqui con i candidati selezionati dalla Società di Reclutamento;

19.4.3 il consiglio di amministrazione, previa consultazione tra gli Amministratori A e gli Amministratori B (come designati ai sensi dell'Articolo 17.3 che precede) e con delibera assunta a maggioranza purché consti il voto favorevole di almeno un Amministratore A, selezionerà il candidato, tra quelli proposti dalla Società di Reclutamento, che verrà nominato Amministratore Delegato; e

19.4.4 il consiglio di amministrazione formulerà conseguentemente all'assemblea dei soci la proposta di designare alla carica di consigliere il candidato selezionato ai sensi del precedente Articolo 19.4.3. Ove tale candidato sia nominato amministratore dall'assemblea dei soci, con espressa indicazione in sede di nomina, ai fini del documento di candidatura, della categoria di amministratore e del numero progressivo volto ad individuare tale consigliere quale candidato a rivestire la carica Amministratore Delegato, il consiglio di amministrazione, qualora proceda alla nomina dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 19.1, procederà ad attribuire allo stesso le relative deleghe di poteri.

19.5 Al verificarsi del Terzo Evento Rilevante, in deroga a quanto previsto agli Articoli 19.3 e 19.4 (che non troveranno più applicazione), l'Amministratore Delegato da inserirsi nei documenti di candidatura in conformità agli Articoli 17.2.3, 17.3.1, 17.3.3, 17.4.1, 17.4.3 o 17.7.1(b), a seconda dei casi, viene selezionato – salvo che si tratti di confermare nella carica l'Amministratore Delegato uscente - sulla base del seguente procedimento:

19.5.1 il consiglio di amministrazione dovrà senza ritardo conferire incarico a una Società di Reclutamento affinché individui e sottoponga alla Società, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dall'incarico, una lista di almeno 3 (tre) candidati per il ruolo di Amministratore Delegato;

19.5.2 esclusivamente il socio indiretto tra Newco NB e Newco Bain che detenga indirettamente una partecipazione superiore all'80% del capitale sociale della

Società avrà il diritto di partecipare ai colloqui con i candidati selezionati dalla Società di Reclutamento;

- 19.5.3 il consiglio di amministrazione, previa consultazione tra gli Amministratori A e gli Amministratori B (come designati ai sensi dell'Articolo 17.4 che precede) e con delibera assunta a maggioranza purché consti il voto favorevole di almeno un Amministratore A, selezionerà il candidato, tra quelli proposti dalla Società di Reclutamento, che verrà nominato Amministratore Delegato; e
- 19.5.4 il consiglio di amministrazione formulerà conseguentemente all'assemblea dei soci la proposta di designare alla carica di consigliere il candidato selezionato ai sensi del precedente Articolo 19.5.3. Ove tale candidato sia nominato amministratore dall'assemblea dei soci, con espressa indicazione in sede di nomina, ai fini del documento di candidatura, della categoria di amministratore e del numero progressivo volto ad individuare tale consigliere quale candidato a rivestire la carica Amministratore Delegato, il consiglio di amministrazione, qualora proceda alla nomina dell'Amministratore delegato ai sensi dell'art. 19.1, procederà ad attribuire allo stesso le relative deleghe di poteri.
- 19.6 Il consiglio di amministrazione può anche conferire deleghe per singoli atti ad altri propri componenti, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo.
- 19.7 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.
- 19.8 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale determinandone i poteri e la relativa rappresentanza.
- 19.9 Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente e/o al vicepresidente del consiglio di amministrazione.
- 19.10 Il consiglio di amministrazione può costituire al proprio interno comitati con funzioni istruttorie, propositive e consultive, determinandone la composizione, nominandone i componenti e stabilendone la durata, i poteri e le funzioni.

Articolo 20. ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 20.1 Salvo quanto previsto al successivo Articolo 20.5, il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario o opportuno dal presidente o ne abbia fatto richiesta un altro consigliere.
- 20.2 La convocazione è fatta mediante avviso spedito con lettera raccomandata almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio telefax o posta elettronica). Nei casi di urgenza la convocazione può

essere fatta mediante avviso spedito con le predette modalità con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

- 20.3 Anche in assenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica ovvero sia presente la maggioranza degli amministratori e dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.
- 20.4 I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
- 20.5 La riunione del consiglio, anche in via totalitaria, può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:
- 20.5.1 che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 20.5.2 che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 20.5.3 che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere documenti.
- 20.5.4 L'avviso di convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione può altresì prevedere che le stesse si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, omettendo l'indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento, con la precisazione che il Presidente dell'adunanza e il segretario potranno anche essere in luoghi differenti e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.
- Dette modalità potranno in ogni caso essere comunicate anche con comunicazione successiva inviata prima della riunione.
- 20.6 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di inerzia o impedimento di quest'ultimo, dal vicepresidente, ovvero, ove non nominato o in caso di inerzia o impedimento anche di quest'ultimo, da un membro del consiglio di amministrazione eletto a maggioranza.
- 20.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 20.8 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica che deve in ogni caso includere necessariamente almeno un Amministratore A (diverso, se del caso, dall'Amministratore Delegato) e un Amministratore B.

- 20.9 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge. Copia del verbale, eventualmente unitamente a una traduzione in lingua inglese dello stesso, è messa a disposizione dei consiglieri e dei soci che ne facciano richiesta, restando inteso che in caso di discrepanze la versione in lingua italiana prevarrà sulla traduzione in lingua inglese.
- 20.10 Su richiesta di un Amministratore A ovvero di un Amministratore B, le riunioni del consiglio di amministrazione saranno simultaneamente tradotte in lingua inglese a cura di un interprete qualificato a tradurre dalla lingua italiana alla lingua inglese e viceversa.

Articolo 21. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 21.1 Il consiglio di amministrazione delibera su tutte le materie con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti che deve in ogni caso includere necessariamente il voto favorevole di almeno un Amministratore A e un Amministratore B.
- 21.2 Al verificarsi del Primo Evento Rilevante, in deroga a quanto previsto all' Articolo 21.1 (che non troverà più applicazione), il consiglio di amministrazione delibera su tutte le materie con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, che sulle seguenti materie – le quali non potranno essere delegate dal consiglio di amministrazione ad alcuno dei suoi membri o a comitati, e verranno discusse e decise unicamente dal consiglio di amministrazione collegialmente – deve in ogni caso includere necessariamente il voto favorevole di un Amministratore B nominato ai sensi dell'Articolo 17.3:
- 21.2.1 l'approvazione di qualsiasi spesa in conto capitale (capex) (incluse le spese in conto capitale per crescita e mantenimento) per un importo complessivo superiore a Euro 20.000.000 (venti milioni) per esercizio, con la sola eccezione degli investimenti strumentali ai contratti di vendita a terzi dei prodotti e dei servizi della Società il cui valore sia inferiore a Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) ovvero a Euro 200.000.000 (duecento milioni) per i contratti stipulati con i soggetti che bandiscono gare pubbliche o private;
- 21.2.2 la sottoscrizione, modifica e risoluzione di qualsiasi accordo di joint venture, partnership, franchising o collaborazione per un importo complessivo superiore ad Euro 10.000.000 (dieci milioni) per esercizio, ad eccezione delle associazioni temporanee di impresa o joint venture finalizzate alla partecipazione a gare pubbliche o private per l'assegnazione di contratti di valore fino a Euro 500.000.000 (cinquecento milioni);
- 21.2.3 la sottoscrizione, modifica e risoluzione di accordi vincolanti di compravendita ovvero trasferimento (sia in qualità di venditore o trasferente sia in qualità di acquirente o trasferitario) di partecipazioni sociali in altre società, imprese o enti ovvero di aziende o di rami d'azienda di valore superiore (in termini di *enterprise value*) ad Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) per esercizio;

- 21.2.4 la sottoscrizione, modifica e risoluzione di contratti di finanziamento o di qualsiasi altra operazione di natura bancaria; in ogni caso per un importo superiore a Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni) per singola operazione;
 - 21.2.5 l'approvazione di operazioni con Parti Correlate diverse dalle società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate;
 - 21.2.6 l'approvazione di progetti di fusione e/o di progetti di scissione, nonché l'approvazione di fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
 - 21.2.7 qualsiasi delibera concernente la designazione o la composizione del documento di candidatura da presentare all'assemblea delle società controllate dalla Società ovvero partecipate ove siano previsti diritti di governance per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale delle medesime;
 - 21.2.8 il conferimento di delega e di istruzioni di voto per la partecipazione in assemblee ordinarie e straordinarie di società controllate dalla Società ovvero partecipate ove siano previsti diritti di governance sulle Seconde Materie Rilevanti Assembleari;
 - 21.2.9 il conferimento di delega e di istruzioni di voto per la partecipazione in assemblee ordinarie e straordinarie di società nelle controllate dalla Società ovvero partecipate ove siano previsti diritti di governance su materie della stessa natura di quelle elencate ai precedenti Articoli da 21.2.1 a 21.2.7.
 - 21.2.10 qualsiasi delibera concernente la preventiva approvazione di decisioni da adottarsi da parte del consiglio di amministrazione delle società controllate dalla Società ovvero partecipate ove siano previsti diritti di governance relativamente a materie della stessa natura di quelle elencate ai precedenti Articoli da 21.2.1 a 21.2.7, ove tale preventiva approvazione sia prevista dalle disposizioni statutarie di ciascuna di tali società e in conformità alle relative previsioni.
- 21.3 Al verificarsi del Terzo Evento Rilevante, in deroga a quanto previsto agli Articoli 21.1 e 21.2 (che non troveranno più applicazione), il consiglio di amministrazione delibera su tutte le materie con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, che sulle seguenti materie – le quali non potranno essere delegate dal consiglio di amministrazione ad alcuno dei suoi membri o a comitati, e verranno discusse e decise unicamente dal consiglio di amministrazione collegialmente – deve in ogni caso includere necessariamente il voto favorevole di un Amministratore B nominato ai sensi dell'Articolo 17.4 del presente Statuto:
- 21.3.1 l'approvazione di qualsiasi operazione con Parti Correlate diverse da società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate della Società;

- 21.3.2 qualsiasi delibera concernente la composizione del documento di candidatura da presentare all'assemblea delle società controllate dalla Società ovvero partecipate ove siano previsti diritti di governance per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della medesima;
 - 21.3.3 il conferimento di delega e di istruzioni di voto per la partecipazione in assemblee ordinarie e straordinarie di società controllate dalla Società ovvero partecipate ove siano previsti diritti di governance sulle Seconde Materie Rilevanti Assembleari
 - 21.3.4 il conferimento di delega e di istruzioni di voto per la partecipazione in assemblee ordinarie e straordinarie delle società controllate dalla Società ovvero partecipate ove siano previsti diritti di governance sulle materie della stessa natura di quelle elencate ai precedenti Articoli 21.3.1 e 21.3.2; e
 - 21.3.5 qualsiasi delibera concernente la preventiva approvazione di decisioni da adottarsi da parte del consiglio di amministrazione delle società controllate dalla Società ovvero partecipate ove siano previsti diritti di governance relativamente a materie della stessa natura di quelle elencate ai precedenti Articoli da 21.3.1 e 21.3.2, ove tale preventiva approvazione sia prevista dalle disposizioni statutarie di ciascuna di tali società e in conformità alle relative previsioni.
- 21.4 In deroga a qualsiasi previsione contraria contenuta nel presente Statuto (diversa dalle previsioni del successivo Articolo 21.5), qualsiasi delibera concernente la composizione del documento di candidatura (articolato, ove applicabile, in due sezioni, di cui una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente) da presentare all'assemblea delle società partecipate dalla Società per l'elezione dei membri dell'organo di controllo di queste ultime, in ottemperanza a quanto previsto dal relativo statuto sociale e dalla legge loro applicabile, deve essere adottata dal consiglio di amministrazione della Società come segue:
- 21.4.1 ferme le prerogative del Consiglio ex art. 2381 c.c., gli Amministratori A avranno il potere di designare congiuntamente 1 (un) sindaco effettivo ed 1 (un) sindaco supplente, i quali saranno indicati nella rispettiva sezione del documento di candidatura al primo posto in ordine progressivo;
 - 21.4.2 gli Amministratori B avranno il potere di designare congiuntamente 1 (un) sindaco effettivo ed 1 (un) sindaco supplente, i quali saranno indicati nella rispettiva sezione del documento di candidatura al secondo posto in ordine progressivo;
 - 21.4.3 gli Amministratori A e gli Amministratori B avranno il potere di designare congiuntamente 1 (un) sindaco effettivo, che rivestirà la carica di Presidente del collegio sindacale, il quale sarà indicato nella rispettiva sezione del documento di candidatura al terzo posto in ordine progressivo;

con la precisazione che in caso di società di diritto straniero partecipate dalla Società, le previsioni di cui ai Articoli da 21.4.1 a 21.4.3 che precedono troveranno applicazione *mutatis mutandis*, nella massima misura consentita dalla legge applicabile.

La deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità al presente Articolo 21.4, nel rispetto delle previsioni dello statuto delle società partecipate dalla Società, avrà cura di delegare congiuntamente un Amministratore A e un amministratore B a: (X) presentare il documento di candidatura formato ai sensi del presente Articolo 21.4 all'assemblea dei soci delle società partecipate dalla Società predisposto in conformità allo statuto sociale di queste ultime e alla legge alle stesse applicabile; e (Y) votare i candidati in esso indicati in modo che gli stessi risultino eletti quali membri dell'organo di controllo delle società partecipate dalla Società in conformità a quanto precede.

21.5 Al verificarsi del Secondo Evento Rilevante, in deroga a quanto previsto all'Articolo 21.4 (che non troverà più applicazione), qualsiasi delibera concernente la composizione del documento di candidatura (articolato, ove applicabile, in due sezioni, di cui una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente) da presentare all'assemblea delle società partecipate dalla Società per l'elezione dei membri dell'organo di controllo di queste ultime, in ottemperanza a quanto previsto dal relativo statuto sociale e dalla legge loro applicabile, deve essere adottata dal consiglio di amministrazione della Società come segue:

21.5.1 ferme le prerogative del Consiglio ex art. 2381 c.c., gli Amministratori A avranno il potere di designare congiuntamente 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (un) sindaco supplente, i quali saranno indicati nella rispettiva sezione del documento di candidatura al primo e, ove applicabile, secondo posto in ordine progressivo;

21.5.2 l'Amministratore B avrà il potere di designare 1 (un) sindaco effettivo (che rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale) ed 1 (un) sindaco supplente, i quali saranno indicati nella rispettiva sezione del documento di candidatura al terzo e secondo posto in ordine progressivo;

con la precisazione che in caso di società di diritto straniero partecipata dalla Società, le previsioni di cui ai Articoli 21.5.1 e 21.5.2 che precedono troveranno applicazione *mutatis mutandis*, nella massima misura consentita dalla legge applicabile.

La deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità al presente Articolo 21.5, nel rispetto delle previsioni dello statuto delle società partecipate dalla Società, avrà cura di delegare congiuntamente un Amministratore A (diverso dall'Amministratore Delegato e dall'amministratore con delega all'amministrazione, finanza e controllo) e un Amministratore B a: (X) presentare il documento di candidatura formato ai sensi del presente Articolo 21.5 all'assemblea delle società partecipate dalla Società predisposto in conformità allo statuto sociale di queste ultime e alla legge alle stesse applicabile; e (Y) votare i candidati in esso indicati in modo che

gli stessi risultino eletti quali membri dell'organo di controllo delle società partecipate dalla Società in conformità a quanto precede.

Articolo 22. RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 22.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al presidente e all'Amministratore Delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al vicepresidente se nominato. La firma del vicepresidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
- 22.2 La rappresentanza della Società spetta altresì agli altri amministratori, nei limiti e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti dal consiglio.
- 22.3 Oltre al direttore generale, l'organo amministrativo e ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 23. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 23.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione. Il consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso stabilito dall'assemblea, ove dalla stessa determinato in misura complessiva.
- 23.2 L'eventuale remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, di vice presidente, di Amministratore Delegato o di altre particolari cariche nonché di coloro che sono membri di comitati endoconsiliari è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
- 23.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO VI

CONTROLLO

Articolo 24. COLLEGIO SINDACALE

- 24.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 24.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi, incluso il presidente, e 2 (due) supplenti – i quali devono soddisfare requisiti soggettivi previsti per legge –, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

- 24.3 La nomina dei membri del collegio sindacale avviene da parte dell'assemblea ordinaria con le maggioranze di legge, sulla base di un documento di candidatura presentato da ciascun socio (che, nel caso in cui sia una persona giuridica, dovrà aver deliberato la presentazione di tale documento di candidatura in conformità al relativo statuto sociale), nel quale devono essere indicati i nominativi di 3 (tre) candidati a sindaco effettivo e 2 (due) candidati a sindaco supplente. Ai fini di quanto precede ciascun documento di candidatura deve essere articolato in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente e in ciascuna sezione i candidati devono essere elencati secondo un numero progressivo.
- 24.4 I 3 (tre) candidati a sindaco effettivo e i 2 (due) candidati a sindaco supplente indicati nel documento di candidatura approvato dall'assemblea con le maggioranze di legge che abbia ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti rispettivamente alla carica di sindaci effettivi e sindaci supplenti. La carica di Presidente del collegio sindacale sarà ricoperta dal terzo nominativo indicato nella sezione dei sindaci effettivi nel documento di candidatura approvato dall'assemblea con le maggioranze di legge che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
- 24.5 Nel caso non venga depositato alcun documento di candidatura, alla nomina del collegio sindacale provvede l'assemblea con le maggioranze di legge.
- 24.6 Ai membri del collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio. Tutti i sindaci sono rieleggibili.
- 24.7 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, in più luoghi, audio e/o video collegati, con la precisazione che il Presidente dell'adunanza e il segretario potranno anche essere in luoghi differenti e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci e ciò alle seguenti condizioni:
- 24.7.1 che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 24.7.2 che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 24.7.3 che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere documenti.
- 24.8 Qualora venga a cessare per qualsiasi ragione uno dei componenti del collegio sindacale:
- 24.8.1 fintanto che non si verifichi il Secondo Evento Rilevante: (i) qualora il sindaco cessato sia il primo o il secondo indicato in ordine progressivo nella relativa sezione del documento di candidatura approvato dall'assemblea con le

maggioranze di legge che abbia ottenuto il maggior numero di voti, subentra il sindaco supplente che nella relativa sezione del documento di candidatura è indicato rispettivamente al primo o al secondo posto in ordine progressivo, e (ii) qualora il sindaco cessato sia il terzo indicato in ordine progressivo nella relativa sezione del predetto documento di candidatura, subentra il sindaco supplente più anziano di età;

ovvero

24.8.2 al verificarsi del Secondo Evento Rilevante: (i) qualora il sindaco cessato sia il primo o il secondo indicato in ordine progressivo nella relativa sezione del documento di candidatura approvato dall'assemblea con le maggioranze di legge che abbia ottenuto il maggior numero di voti, subentra il sindaco supplente che nella relativa sezione del documento di candidatura è indicato al primo posto in ordine progressivo, e (ii) qualora il sindaco cessato sia il terzo indicato in ordine progressivo nella relativa sezione del predetto documento di candidatura, subentra il sindaco supplente che nella relativa sezione del documento di candidatura è indicato al secondo posto in ordine progressivo;

fino a che all'integrazione del collegio sindacale provvede, ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile, la prima assemblea utile, a maggioranza assoluta dei votanti.

24.8.3 nel caso non sia stato depositato alcun documento di candidatura, all'integrazione del collegio sindacale si provvede a norma di legge.

Articolo 25. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

25.1 La revisione legale dei conti di cui all'articolo 2409-*bis* del Codice Civile e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è esercitata da una società di revisione legale di reputazione internazionale iscritta nell'apposito registro istituito e tenuto in conformità alle previsioni di legge in vigore al momento della nomina, nominata dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale e funzionante a norma di legge.

25.2 La società di revisione legale nominata resta in carica per 3 (tre) esercizi, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

TITOLO VII

BILANCIO, UTILI, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 26. BILANCIO E UTILI

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti tra i soci in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione nella Società.

Articolo 27. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 27.1 La Società si scioglie per le cause e con le modalità previste dalla legge.
- 27.2 Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 2484, terzo comma, del Codice Civile. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al presente Articolo 27.2, il Tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484 del Codice Civile.
- 27.3 Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-*bis* del Codice Civile gli amministratori conservano il potere di gestire la Società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
- 27.4 L'assemblea, con le maggioranze di legge e in conformità alle previsioni del presente Statuto, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO VIII

VARIE

Articolo 28. DIRITTI DI INFORMAZIONE

- 28.1 Ogni socio ha il diritto di richiedere al consiglio di amministrazione, che dovrà tempestivamente fornirli, i seguenti documenti e informazioni:
- 28.1.1 copia dei bilanci e di altri documenti contabili e fiscali relativi alla Società e/o alle società controllate o partecipate dalla Società; e
- 28.1.2 rapporti scritti periodici sulle condizioni economiche e finanziarie della Società e/o delle società controllate.

Articolo 29. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 29.1 Tutte le controversie tra i soci, o tra i soci e la Società, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge dispone l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno risolte mediante arbitrato, previo tentativo di conciliazione amichevole.
- 29.2 Il collegio arbitrale sarà composto da 3 (tre) arbitri nominati dal Consiglio Arbitrale in conformità al Regolamento della Camera di Commercio Internazionale di Milano *pro tempore* vigente (il "**Regolamento**"). La sede dell'arbitrato sarà Milano.

- 29.3 La controversia sarà risolta in base al diritto italiano senza applicazione delle norme sulla soluzione dei conflitti di giurisdizione. Il collegio arbitrale dovrà procedere in modo rituale e secondo il Regolamento.
- 29.4 La lingua dell'arbitrato, e di tutti i documenti connessi, sarà la lingua inglese. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante e non potrà essere impugnato per violazione di norme di diritto.
- 29.5 Qualsiasi controversia non compromettibile sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, salva diversa ed inderogabile disposizione di legge. Le Parti concordano che ogni decisione sull'arbitrabilità di tali controversie sarà devoluta in via esclusiva a un tribunale arbitrale che sarà costituito, opererà e deciderà, secondo quanto previsto dal presente Articolo 29.

Articolo 30. RINVIO

- 30.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 31. DEFINIZIONI

In aggiunta agli altri termini ed espressioni definiti altrove nel presente Statuto, ai fini del presente Statuto, i seguenti termini ed espressioni che iniziano con la lettera maiuscola avranno, in tutti i contesti in cui essi sono utilizzati ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati, il significato agli stessi di seguito attribuito:

"**Amministratori A**" indica, congiuntamente, tutti gli Amministratori A della Società e, singolarmente, ciascuno di essi.

"**Amministratori B**" indica, congiuntamente, tutti gli Amministratori B della Società e, singolarmente, ciascuno di essi.

"**Amministratori C**" indica, congiuntamente, tutti gli Amministratori C della Società e, singolarmente, ciascuno di essi.

"**Codice Civile**" indica il codice civile italiano approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942 - XX, n. 262, come successivamente modificato.

"**Fair Market Value**" significa il prezzo che un Soggetto terzo in buona fede pagherebbe per l'acquisto di una Partecipazione in una transazione di mercato, determinato in conformità a quanto di seguito previsto e, in ogni caso, secondo metodologie applicabili in operazioni similari, tenuto conto: (i) delle valutazioni economiche e finanziarie applicate al perfezionamento dell'investimento congiunto da parte di Newco NB e Newco Bain nel Gruppo cui la Società appartiene, contestualmente all'entrata in vigore del presente Statuto e (ii) delle specifiche condizioni di mercato nonché del rendimento applicabili ad *asset* similari in operazioni analoghe, da concludersi in tempi ragionevoli senza termini di decadenza, in ogni caso senza tener conto di eventuali sconti di minoranza o premi di maggioranza. Al fine di determinare il *Fair Market Value* di una Partecipazione si procederà come segue: (a) la relativa stima

sarà rimessa agli Amministratori A e agli Amministratori B in seno al consiglio di amministrazione da convocarsi tempestivamente su istanza di uno o più degli amministratori; (b) qualora la differenza tra le stime effettuate dagli Amministratori A e dagli Amministratori B sia pari o inferiore al 10% del valore più alto, allora il *Fair Market Value* sarà pari alla media aritmetica delle predette stime; (c) qualora la differenza tra le stime effettuate dagli Amministratori A e dagli Amministratori B sia superiore al 10% del valore più alto, la determinazione del *Fair Market Value* sarà deferita ad una banca d'affari internazionale indipendente (il "**Perito**") in conformità alle seguenti disposizioni:

- 31.1.1 il consiglio di amministrazione, con le maggioranze di cui all'Articolo 21.1, provvederà alla nomina del Perito entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta di uno o più amministratori; qualora (i) non si provveda alla nomina del Perito entro il suddetto termine per mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo o deliberativo da parte del consiglio di amministrazione, ovvero (ii) il soggetto individuato dal consiglio di amministrazione non accetti l'incarico, il Perito sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano, su richiesta di uno o più amministratori;
- 31.1.2 il Perito: (i) agirà quale perito contrattuale e dovrà procedere con equo apprezzamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1473 del Codice Civile (con esclusione del mero arbitrio); (ii) consentirà agli Amministratori A e agli Amministratori B di presentare le rispettive ragioni; (iii) giustificherà le proprie determinazioni; (iv) sotto vincolo di riservatezza e nei limiti di quanto strettamente necessario, avrà accesso ai libri sociali e alle scritture contabili delle società del Gruppo cui appartiene la Società e, ove necessario, al relativo management;
- 31.1.3 l'incarico conferito al Perito dovrà contenere l'impegno di quest'ultimo a fornire per iscritto la propria giustificata determinazione del *Fair Market Value* entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dall'accettazione dell'incarico; fermo restando che la motivazione dovrà affrontare tutti gli aspetti controversi esposti dagli amministratori;
- 31.1.4 i costi e le spese del Perito saranno sostenuti dalla Società; e
- 31.1.5 la determinazione del Perito, salvo il caso di frode o errore manifesto, sarà definitiva, vincolante e inappellabile.

"**Giorno Lavorativo**" significa qualsiasi giorno di calendario diverso da sabato e domenica e qualsiasi altro giorno in cui le banche non svolgono la normale attività a Milano (Italia).

"**Materie Rilevanti Assembleari**", significa:

- a) qualsiasi modifica dello statuto sociale;
- b) il trasferimento della sede sociale e/o della sede legale all'estero;

- c) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione (incluso il Presidente) e/o dei membri del collegio sindacale (incluso il Presidente) e/o del revisore legale, o dei corrispondenti organi sociali in società di diritto straniero;
- d) qualsiasi azione di responsabilità nei confronti di amministratori e/o sindaci, o dei corrispondenti membri degli organi sociali in società di diritto straniero, ai sensi di qualsiasi legge applicabile e la rinuncia o la transazione di tale azione;
- e) ogni aumento di capitale, emissione di strumenti finanziari o altra operazione sul capitale, salvo che tale aumento di capitale sia deliberato: (i) con riferimento alle società italiane del Gruppo cui la Società appartiene, ai sensi degli articoli 2446 e/o 2447, nonché degli articoli 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile (a seconda del caso) al fine di ripristinare il capitale sociale indicato in statuto o il capitale sociale minimo richiesto ai sensi di legge; ovvero (ii) con riferimento alle società straniere del Gruppo cui la Società appartiene, ai sensi di qualsiasi disposizione equivalente la cui applicazione necessaria sia prevista da qualsiasi legge applicabile;
- f) qualsiasi riduzione del capitale sociale diversa da quelle da attuare: (i) con riferimento alle società italiane del Gruppo cui la Società appartiene, ai sensi degli articoli 2446 e/o 2447, nonché degli articoli 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile (a seconda del caso); ovvero (ii) con riferimento alle società straniere del Gruppo cui la Società appartiene, ai sensi di qualsiasi disposizione equivalente la cui applicazione necessaria sia prevista da qualsiasi legge applicabile;
- g) approvazione e/o revoca di liquidazione volontaria, stato di liquidazione o scioglimento, nomina e/o revoca dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri; e
- h) qualsiasi fusione, scissione o trasformazione.

“**Newco Bain**” indica Centurion (BC) Luxco S.à r.l.

“**Newco NB**” indica Mic 2 Luxco S.à r.l.

“**Partecipazione**” significa qualsiasi azione, quota o partecipazione di qualsiasi tipo al capitale sociale, strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale, strumenti finanziari di partecipazione, diritti di sottoscrizione, diritti di opzione, *warrant*, obbligazioni convertibili e qualsiasi altro diritto o strumento finanziario convertibile in, scambiabile con o che conferisce il diritto (immediatamente o in futuro) di acquistare o ottenere azioni, quote o qualsiasi tipo di partecipazione al capitale sociale o strumento finanziario rappresentativo del capitale sociale e qualsiasi diritto o facoltà derivante da, o relativo alle azioni, quote o qualsiasi tipo di partecipazione al capitale sociale, strumento finanziario rappresentativo del capitale sociale o strumento finanziario partecipativo della Società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti di voto o di prelazione e qualsiasi altro diritto connesso.

"**Parte Correlata**" significa, in relazione alla Società, un Soggetto che sia una "parte correlata" (come definito dalla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 25 marzo 2010, come successivamente modificata) della Società.

"**Primo Evento Rilevante**" indica il caso in cui: (i) uno dei soci indiretti Newco NB o Newco Bain detenga indirettamente una partecipazione inferiore al 40% ma superiore o equivalente al 20% del capitale sociale della Società e, simultaneamente (ii) l'altro socio indiretto Newco NB o Newco Bain detenga indirettamente una partecipazione superiore al 60% ma inferiore o equivalente all'80% del capitale sociale della Società.

"**Secondo Materie Rilevanti Assembleari**", significa:

- a) qualsiasi modifica (i) dell'oggetto sociale o (ii) di qualsiasi altra disposizione dello Statuto che possa (1) pregiudicare in modo non proporzionale i diritti del/i socio/i di minoranza rispetto a quelli del socio di maggioranza o (2) pregiudicare in ogni modo i diritti del/i socio/i di minoranza;
- b) il trasferimento della sede sociale e/o della sede legale all'estero;
- c) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione (escluso il Presidente) e/o dei membri del collegio sindacale (escluso il Presidente) e/o del revisore legale o dei corrispondenti organi sociali in società di diritto straniero;
- d) qualsiasi azione di responsabilità nei confronti di amministratori e/o sindaci, o dei corrispondenti membri degli organi sociali in società di diritto straniero, ai sensi di qualsiasi legge applicabile e la rinuncia o la transazione di tale azione;
- e) senza pregiudizio per il punto (f), ogni aumento di capitale, emissione di strumenti finanziari o altra operazione sul capitale che preveda un prezzo di sottoscrizione di nuove Partecipazioni o altri strumenti finanziari inferiore al prezzo corrispondente alla valutazione " *pre-money*" del 100% del capitale sociale della società al *Fair Market Value*; salvo che tale aumento di capitale sia deliberato: (i) con riferimento alle società italiane del Gruppo cui la Società appartiene, ai sensi degli articoli 2446 e/o 2447, nonché degli articoli 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile (a seconda dei casi) al fine di ripristinare il capitale sociale indicato in statuto o il capitale sociale minimo richiesto ai sensi di legge; ovvero (ii) con riferimento alle società straniere del Gruppo cui la Società appartiene, ai sensi di qualsiasi disposizione equivalente la cui applicazione necessaria sia prevista da qualsiasi legge applicabile;
- f) ogni aumento di capitale in natura, emissione di strumenti finanziari a fronte di un corrispettivo in natura e altre operazioni in natura sul capitale, nonché ogni altra operazione sul capitale che preveda espressamente l'esclusione, totale o parziale, o la limitazione del diritto di opzione dei soci ai sensi di legge; fatta eccezione per (i) aumenti di capitale necessari al fine di implementare piani di incentivazione a favore di manager delle società del Gruppo cui la

Società appartiene; (ii) qualsiasi emissione di azioni al servizio di IPO; e (iii) qualsiasi emissione di azioni a favore di terzi da effettuarsi per rispettare *covenant* di accordi di finanziamento stipulati dalle società del Gruppo cui la medesima Società appartiene;

- g) qualsiasi riduzione del capitale sociale diversa da quelle da attuare: (i) con riferimento alle società italiane del Gruppo cui la Società appartiene, ai sensi degli articoli 2446 e/o 2447, nonché degli articoli 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile (a seconda dei casi); ovvero (ii) con riferimento alle società straniere del Gruppo cui la Società appartiene, ai sensi di qualsiasi disposizione equivalente la cui applicazione necessaria sia prevista da qualsiasi legge applicabile;
- h) qualsiasi approvazione e/o revoca di liquidazione volontaria, stato di liquidazione o scioglimento, nomina e/o revoca di liquidatori e conferimento dei relativi poteri;
- i) qualsiasi fusione, scissione o trasformazione.

“**Secondo Evento Rilevante**” indica il caso in cui (i) uno dei soci indiretti Newco NB o Newco Bain detenga indirettamente una partecipazione inferiore al 40% del capitale sociale della Società e, simultaneamente (ii) l’altro socio indiretto Newco NB o Newco Bain detenga indirettamente una partecipazione superiore al 60% del capitale sociale della Società.

“**Società di Reclutamento**” indica una primaria società di reclutamento riconosciuta e operante a livello internazionale.

“**Soggetto**” significa qualsiasi persona fisica, persona giuridica, impresa, associazione, consorzio, o altra entità anche priva di personalità giuridica, i loro successori, aventi causa e cessionari.

“**Terzo Evento Rilevante**” indica il caso in cui: (i) uno dei soci indiretti Newco NB o Newco Bain detenga indirettamente una partecipazione inferiore al 20% del capitale sociale della Società e, simultaneamente (ii) l’altro socio indiretto Newco NB o Newco Bain detenga indirettamente una partecipazione superiore all’80% del capitale sociale della Società.

ooOoo

Il presente statuto è l’ultimo aggiornato in dipendenza dell’intervenuta comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Ufficio per le attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali, la cooperazione europea, lo studio e l’analisi degli investimenti nei settori strategici Servizio per le attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali (procedimento n. 156/2024) a seguito dell’adozione della procedura semplificata di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2022, n. 133, del non esercizio dei poteri speciali, per assenza di minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi tutelati dal decreto-legge

15 marzo 2012, n. 21, e così il verificarsi della condizione sospensiva apposta dall'assemblea dei soci tenutasi in data 23 aprile 2024 e verbalizzata con atto in pari data n. 76198/16199 di repertorio a rogito dottor Filippo Zabban, iscritto presso il competente Registro delle Imprese.